

Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca



*Istituto di Istruzione Superiore Statale*  
*"L. da Vinci - P. De Giorgio" --- Lanciano*

**Istituto Tecnico settore Tecnologico**  
**Istituto Professionale**



C.F. 90030110697 - C.M. CHIS01100A - E-mail-pec [chis01100a@pec.istruzione.it](mailto:chis01100a@pec.istruzione.it) - E-mail [chis01100a@istruzione.it](mailto:chis01100a@istruzione.it) - Web [www.iisdavincidegiorgio.it](http://www.iisdavincidegiorgio.it)  
sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) \*Telefono 0872-4.25.56 \*Fax 0872-70.29.34  
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) \*Telefono 0872-71.34.34 \*Fax 0872-71.27.59

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE - "DA VINCI - DE GIORGIO"-LANCIANO  
Prot. 0012496 del 03/09/2021  
09 (Uscita)

A tutto il personale

Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola  
- informazioni di dettaglio.

Si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.

Tali indicazioni sono riferite al periodo precedente l'avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.

1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la "Certificazione Verde Covid-19", meglio nota come Green Pass.
2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass.
4. È prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l'apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.
5. Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde:

<b>Covid-19 Vaccinato</b> (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	<b>Può lavorare</b> - ha il Green Pass
<b>Guarito da Covid-19</b>	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	<b>Può lavorare</b> - ha il Green Pass
<b>Esentato dalla vaccinazione</b>	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	<b>Può lavorare</b> (non necessita di tampone periodico) – <b>NON</b> deve esibire Green Pass

<b>Personale che non rientra nelle prime tre categorie</b>	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro).

6. La procedura di controllo avverrà tramite l'app "Verifica C19" o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/>, app IO, app Immuni) o cartaceo.
7. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
8. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
9. Gli incaricati possono richiedere l'esibizione di un documento di identità.
10. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L'assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Ribadisco la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della certificazione.

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Maria Patrizia COSTANTINI

Firma autografo sostituita  
ai sensi art.3 comma 2 del D.L. 39/1993